



Comune di Palmoli

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 2	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018 .
Data 23.02.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **09.15** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

MASCIULLI GIUSEPPE	Presente	MAINI GIOVANNI	Assente
DI NINNI LORENZO	Presente	PELLICCIA RICCARDO	Presente
ROBERTA ZITA MARULLI	Presente	DE SANTIS PARIDE	Assente
BARISANO LUCA	Assente	BOLOGNESE NICO	Presente
CONTI VALENTINA	Assente		
MELFI GIUSEPPE	Presente		
FERRAINA DONATO	Assente		

Totale presenti **6** Totale assenti **5**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **Gabriella Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Ing. Giuseppe Masciulli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

20

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Emilio Racciatti	Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Emilio Racciatti

COMUNE DI PALMOLI
PROVINCIA DI CHIETI

Proposta n. 20 del 16.02.2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2018** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

<u>0,4 per cento</u>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. (Solo categorie non esenti: A/1, A/8, A/9)</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l' immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale e relativa detrazione anche all' unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota per la quale destinazione medesima si verifica.</p>
<u>0,86 per cento</u>	Per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE).
<u>0,86 per cento</u>	Per tutti gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria catastale D
<u>0,86 per cento</u> <u>aliquota ordinaria</u>	Alla seguente aliquota sono soggetti indistintamente tutti gli altri immobili, non indicati nei casi sopracitati.
<u>0,86 per cento</u>	Aree edificabili

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la legge di conversione del D.L. n. 47/2014, Legge 23.05.2014 n. 80, che, all'art. 9- bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 31/01/2018, immediatamente eseguibile;

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 le aliquote IMU approvate con deliberazione n. 34 del 09/09/2014;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017 il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a € 110.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'anno 2018 le aliquote I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – già in vigore per l'anno 2017 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 09/09/2014, come specificato in premessa;
3. di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:
 - 16 Giugno 2018: 1° rata / unica soluzione
 - 16 Dicembre 2018: 2° rata saldo
4. di dare atto, altresì, che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 09/09/2014;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati di seguito alla proposta stessa;

Con il seguente voto palese, reso per alzata di mano, da n. 6 Consiglieri presenti e votanti – Assenti n. 5 (Barisano – Conti – Ferraina – Maini – De Santis):

- Favorevoli n. 6
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole e palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Giuseppe Masciulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti

Il Segretario Comunale dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi

DAL 26.02.2018 AL 13.03.2018

- Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **26.02.2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti